

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 4 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Daniele Velo Dalbrenta

IMMAGINI DI UNA METAMORFOSI: ALBORI DELLA CONCEZIONE PENALE MODERNA IN *UTOPIA* DI THOMAS MORE*

Nella storia contano anche i fatti non avvenuti.

Le tracce di molti delitti conducono al futuro.

L'arte dev'essere comprensibile? Sì, ma solo per i destinatari.

S.J. Lec¹

SOMMARIO: 1. Un mondo al rovescio (o forse no). – 2. Indagine su un narratore (non) al di sopra di ogni sospetto. – 3. Per una nuova (ir)razionalità penale. – 4. Prove di radicalità.

1. *Un mondo al rovescio (o forse no)*

Occuparsi oggi di Thomas More (1478-1535), autore sovente travisato, quando non trascurato, potrebbe risultare tutt'altro che anacronistico per il giurista²: difatti, l'opera cui precipuamente si lega il suo nome, *Utopia*³, uscita proprio a ridos-

* Il presente contributo, sottoposto a valutazione, è il risultato dell'attività di ricerca svolta nell'ambito del Progetto di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona (*Diritto, Cambiamenti e Tecnologie* - Laboratorio Ius-Fi).

¹ S.J. LEC, *Mysli nieuczestane wszystkie* (1972), trad. it., *Pensieri spettinati*, Milano, 1992², pp. 74-76.

² Cfr. ad es. M.Q. LUPINETTI, *Le concezioni penalistiche di Tommaso Moro*, in *Scuola Positiva*, 4, 1970, pp. 541-549.

³ Titolo progressivamente abbreviatosi dall'originale latino *Libellus Vere Aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo reip. statu deque noua Insula Vtopia auctore clarissimo viro Thoma Moro inclytæ ciutatis Londinensis ciue & vicecomiti* (1516; la prima traduzione inglese, a cura di Ralph Robinson, è del 1551). Per quel che riguarda l'edizione italiana, si prende qui a riferimento: *L'Utopia o la migliore forma di repubblica*, a cura di M. ISNAR-

so della Riforma luterana, e dunque in un momento decisivo della storia occidentale, propone con nitore il problema cruciale del rapporto tra diritto e potere politico nel contesto di una società ormai secolarizzata⁴.

Testimone di un tempo che conobbe impressionanti rivolgimenti pressoché in ogni campo, Thomas More assommò in sé le figure del giurista e dell'erudito, del laico e del chierico, del politico e dell'umanista, intraprendendo una brillante carriera che, avviata – sotto l'auspicio paterno – nell'agone giudiziario, e proseguita con importanti cariche pubbliche, lo condusse infine, nel breve volgere di un lustro, dal Cancellierato (1529-1532) al patibolo⁵.

Fu, certo, un 'uomo per tutte le stagioni': così almeno lo ricordò Erasmo da Rotterdam, cui fu legato da profonda amicizia⁶, con un 'complimento' passato alla storia⁷. Tuttavia, come confermato dalla sua parabola esistenziale, il prendere attivamente parte alla politica 'alta' del suo tempo, anziché sottrarsi in nome della purezza di una fede o della repubblica delle

DI PARENTE (traduzione di T. FIORE), Roma-Bari, 1994 (d'ora innanzi: *Utopia*). È stato anche notato che il carattere enigmatico della figura di More, artisticamente riflesso in *Utopia*, ne ha comunque messo in ombra la sterminata opera: v. G.B. WEGEMER, S.W. SMITH, in *Introduction, A Thomas More Source Book*, G.B. WEGEMER, S.W. SMITH (eds.), Washington, D.C., 2004, p. XIV. Per una riconsiderazione a tutto tondo del legame tra l'opera e il suo Autore cfr. da ultimo *Thomas More e la sua Utopia. Studi e prospettive*, a cura di F. GHIA, F. MEROI, Firenze, 2018.

⁴ In particolare, l'opera di More ben si presta, come mi periterò di dimostrare, ad una riflessione 'a briglia sciolta' nella prospettiva *Law & Literature* – su cui cfr. per es. M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura. Tendenze e problemi*, in *Rifrazioni anomale dell'idea di giustizia*, a cura di G. ROSSI, D. VELO DALBRENTA, C. PEDRAZZA GORLERO, Napoli, 2017, pp. 29-36 e G. ROSSI, «*Diritto e letteratura*»: sul significato di un connubio di successo, *ivi*, pp. 15-27.

⁵ Per una prima informazione biografica: G. MARC'HADOUR, *L'Univers de Thomas More (1477-1535)*, Paris, 1963.

⁶ Tanto che risultò dedicatario, con un *calembour*, del celebre *Moriae encomium* (1511), scritto quand'era suo ospite.

⁷ Esso rivela invero un 'doppio taglio': cfr. G. MARC'HADOUR, *Omnium Horarum Homo: 'A Man for All Seasons'*, in *Erasmus Studies*, 1981, pp. 141-147. Com'è poi noto, tale complimento passò anche alla storia del teatro e del cinema (mi riferisco naturalmente all'adattamento cinematografico *A Man for All Seasons*, del 1966, diretto da Fred Zinnemann).

lettere⁸, mai ne appannò quella rettitudine e quel rigore che rilucono nell'opera e nella vita sua tutta⁹.

Eguualmente, sarà anche vero che Thomas More non lasciò gran traccia di sé nel *Common Law* inglese (non avendo propriamente contribuito alla letteratura giuridica, né a qualche *leading case* giurisprudenziale), nondimeno il suo apporto può dirsi duraturo proprio perché non propriamente 'misurabile' attraverso indicatori formali: pur da giurista qual era, egli sapeva infatti guardare al diritto come qualcosa di più della – e di diverso dalla – mera tecnica¹⁰. Anzi, a dispetto di quel che un approccio superficiale potrebbe dare ad intendere, e di una *vulgata* che vedrebbe More 'costretto' a seguire la carriera giuridica – anziché la vocazione umanistica – e totalmente indifferente di suo al mondo del diritto¹¹, il More giurista fa sempre capolino. E dove meno ce lo si aspetterebbe: insino in quell'*Utopia* che gli diede perpetua fama.

Sicché, per tacere delle tematiche più o meno apertamente giuridiche affrontate, troviamo in *Utopia* almeno due sicuri riferimenti alla formazione giuridica del suo autore al Lincoln's Inn (riferimenti assai lontani dal senso comune circa la 'serietà' del diritto¹²): da un lato, l'immaginario rituale delle *Christmas*

⁸ Come pure suggerirebbe il famoso 'Dialogo sul consiglio', contenuto appunto in *Utopia* (pp. 39-49), che precorre l'esito tragico della carriera politica di More. Su tale dialogo cfr. spec. J.H. HEXTER, *More's Utopia. The Biography of an Idea* (1952), trad. it., *L'utopia di Moro. Biografia di un'idea*, Napoli, 1975, cap. III. A.G. HARMON opportunamente sottolinea come esso sia imbevuto di sapienza classica, anche retorica: cfr. *Sacrifice in the Public Square: Ciceronian Rhetoric in More's Utopia and the Ultimate Ends of Counsel*, in *Law and Literature*, 1, 2004, pp. 93-125.

⁹ Cfr. anche L.L. MARTZ, *Thomas More. The Search for the Inner Man*, Yale University, New Haven, 1990.

¹⁰ R.J. SCHOECK, *The Place of Sir Thomas More in Legal History and Tradition: Some Notes and Observations*, in *The American Journal of Jurisprudence*, 1978, pp. 212-223. In generale, sulla questione del diritto come tecnica quale rovello primo del giurista, cfr. utilmente N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001.

¹¹ V. ad es. G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, II, Roma-Bari 2003², p. 27. Giustamente critico, al riguardo, R.J. SCHOECK, *Sir Thomas More, Humanist and Lawyer*, in *University of Toronto Quarterly*, 1, 1964, pp. 1-14.

¹² Sulla natura 'ludica' del diritto cfr. J. HUIZINGA, *Homo ludens* (1938), trad. it., Torino, 1964, pp. 118-133.

revels, che si rinviene sottotraccia a quello stesso ‘carnascialesco’ che costituisce la cifra più evidente di *Utopia* (si pensi, in particolare, al secondo libro, dove sono descritti gli eccentrici usi e costumi degli abitanti dell’isola); dall’altro lato, il teatrale gioco di ruoli ivi inscenato, che vede il medesimo More comparire come personaggio tra i personaggi, richiama a sua volta non meno irresistibilmente le origini del *mooting*: quella creativa rappresentazione di questioni fittizie – *putting the case...* – che, intesa ad esplorare i confini del pensiero giuridico, coinvolgeva, tra il serio e il faceto, docenti e studenti di giurisprudenza¹³.

Quanto sopra parrebbe suggerire che, salvo letture pigre, disattente o pedestri, dietro *Utopia* si celi – soprattutto per il giurista – qualcosa di estraneo a narrazioni ‘immaginifiche’ che pure si direbbero di primo acchito analoghe (come anzitutto *La Città del Sole* di Tommaso Campanella).

Pur restando lettura per più versi criptica. Nonostante, in effetti, molta parte della fortuna critica di cui gode quest’opera si possa dire curiosamente dovuta alla singolare oscurità (amplificata dalla forma – *lato sensu* – dialogica dell’esposizione). Oscurità che s’intuisce ricolma di significato, e dunque in buona misura intenzionale, ma che potrebbe anche risultare – per ampi profili – inintenzionale, oppure – perché no? – legata alla nostra attuale incapacità di scrutarne il fondo (una volta sbiaditasi la figura dell’Autore). Di quest’ultimo avviso è per esempio Jack H. Hexter, nella sua meticolosa ricostruzione della genealogia di *Utopia* proprio attraverso la biografia di More¹⁴, la quale però finisce col trascurare proprio l’ipotesi di lavoro – intermedia – che ci guiderà invece in queste pagine: si potrebbe infatti pur sempre adombrare che More abbia ivi inteso esprimere, per vivide immagini, una *metamorfofi* del rapporto tra politica e diritto che egli poteva però cogliere unicamente nella sua *incompiutezza*. Una *metamorfofi* che ci riporta allo sfumare dell’età di mezzo e a quel mondo che ne stava prendendo il posto, proprio perché perlopiù *pensato* come totalmente ‘al-

¹³ Cfr. E. BARRY, *Thomas More and the Legal Imagination*, in *Studies in Philology*, 3, 2009, pp. 316-340.

¹⁴ Cfr. J.H. HEXTER, *L’utopia di Moro. Biografia di un’idea*, cit.

tro¹⁵. Una metamorfosi che, in ultima analisi, potrebbe forse dar conto dello stesso sincretismo di influssi filosofico-culturali di matrice classica, neoplatonica e cristiana ravvisabile in More: non un dilettersi mediante sterili vagheggiamenti culturali, bensì la ricerca di una continuità, rispetto all'antico, che *do-veva* esserci, e di cui andavano perciò recuperate le fila.

Con tutto ciò, potrebbe peraltro risultare comunque arduo, almeno sulle prime, rinvenire un impianto unitario in *Utopia*: non foss'altro che per le evidenti difficoltà di ricomposizione dei due libri di cui consta, che sono stati effettivamente composti in tempi successivi e in ordine ... inverso. Grazie soprattutto alla testimonianza di Erasmo da Rotterdam¹⁶, può ritenersi infatti ormai appurato che il secondo libro di *Utopia* fu scritto nel 1515 in Olanda (dove More temporaneamente si trovava come esponente di una delegazione inviata da Enrico VIII), e sarebbe dunque antecedente al primo, di cui pure sarebbero state scritte alcune parti (ciò che permetterebbe di recuperare una fondamentale unità d'intenti¹⁷).

Ora, potremmo strologare sulla gestazione 'bifasica' di *Utopia*, magari accentuando l'importanza del secondo libro (specificatamente dedicato ad Utopia), ed offrendone una lettura quale vagheggiamento palingenetico che, in sintonia con la sensibilità dell'autore, avrebbe (ri)proposto, anche urbanisticamente¹⁸, la tematica – di ascendenza platonica – della città ideale¹⁹.

¹⁵ Anche a livello di fonti risulta una chiara continuità rispetto all'età medievale: cfr. G. PIAIA, *Utopia: genesi di un capolavoro*, in *Thomas More e la sua Utopia. Studi e prospettive*, cit., pp. 3-15. Per una rievocazione suggestiva, benché rapsodica, delle linee di fuga della temperie che condusse all'età moderna, con particolare riferimento al venire in evidenza di una nuova concezione del diritto il cui superamento è tuttora in atto, cfr. i saggi raccolti in P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007³. Cfr. inoltre P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000, nonché i riferimenti riportati alla nota 50.

¹⁶ Cfr. J.H. HEXTER, *L'utopia di Moro. Biografia di un'idea*, cit., p. 23.

¹⁷ Ancora J.H. HEXTER, *L'utopia di Moro. Biografia di un'idea*, cit., pp. 28-36, 99-102 e *passim*.

¹⁸ Cfr. F. BACCI, *Nova Insula Utopia. Introduzione a Tommaso Moro*, Milano, 1999.

¹⁹ Rispetto a Platone, peraltro, permarrebbe una divergenza di sostanza che vede la non realizzabilità – o forse meglio: la realizzabilità all'infinito –

Non per questo, però, riusciremmo a meglio penetrarne la ‘cappa’ allegorica, e, soprattutto, a meglio saggiarne la sfuggente consistenza – per così dire – empirica, i cui incerti riverberi hanno fatto pensare, perlomeno in tempi a noi ben più vicini, ad una logica del capovolgimento che costituisce un’anticipazione delle dottrine politiche di quello che diverrà poi il pensiero socialista.

Il Vilfredo Pareto de *I sistemi socialisti*, per esempio, si indusse ad annoverare l’isola di *Utopia* tra i sistemi socialisti di tipo scientifico, poiché «l’autore sembra aver preso come guida l’esame dei fatti, piuttosto che una concezione metafisica. In fondo, il suo sistema è assai semplice: consiste nel prendere la via opposta a quella delle pratiche cui si attribuiscono i mali della società»²⁰.

Altrettanto si può evincere, ma si tratta – in fondo – dell’interpretazione più piana, da trattazioni di carattere storico-manualistico, come anche *An Outline of the History of English Literature* di Ernesto Cesare Longobardi, che pare anch’egli caratterizzare in chiave socialista l’afflato riformistico sotteso all’utopia moriana (lettura per vero in linea con la fede politica dell’Autore²¹).

Poco male: purché però non si tralasci che è More per primo, in definitiva, ad insinuare dubbi circa i suoi reali intendimenti nel presentare tali contenuti ‘rivoluzionari’. Egli infatti, in una forma espositiva nient’affatto lineare, si direbbe più che altro esortare all’uso del senso critico, invitando il lettore a considerare che *Utopia* è e resta un discorso che deve pronunciarsi in ogni luogo²².

Perciò, venendo proprio al diritto, sembra invero inoppugnabile che, anche trascurando le non poche parti in cui la realtà storica affiora dalla finzione (specie nel primo libro), l’in-

della città di More: F. DE LUISE, *Platone ispiratore di More? Perché la Repubblica di Platone non è un’utopia*, in *Thomas More e la sua Utopia. Studi e prospettive*, cit., pp. 17-28.

²⁰ V. PARETO, *I sistemi socialisti* (1902), Torino, 1987, p. 636.

²¹ Cfr. E.C. LONGOBARDI, *An Outline of the History of English Literature*, II, *The Renaissance*, Napoli, 1913, pp. 64-91 e *passim*, ma spec. pp. 65 e 71.

²² E non un progetto politico da realizzare. Vedasi *Utopia*, p. 48.

tera *Utopia* ci parla della società: di quel tempo ormai lontano così come di oggi. Forse questo non varrà per la schiavitù o la morte come pena per ‘profanazione del matrimonio’ (perlomeno non in Occidente)²³, e neppure per le trentadue ore lavorative²⁴, ma certo può valere per altre questioni di rilievo: basti pensare alle pagine dedicate all’eutanasia, ‘tecnicamente’ intesa come problema del consenso dell’avente diritto (e dei suoi limiti)²⁵, ma anche a quelle dedicate alla libertà ‘costituzionale’ di professare il proprio credo religioso²⁶.

E questo proprio perché la dialettica che More instaurò col suo tempo non sembra certo una mera dialettica politica del capovolgimento, benché non si possa certamente negare che egli abbia concorso a preparare rivolgimenti che avrebbero – tra l’altro – presto condotto ad un ripensamento *ab imis* di cosa sia ‘diritto’: si può fare qui riferimento a quella istanza di razionalizzazione delle fonti del diritto che trovò appunto in More, col suo (paradossale) laicismo, un Autore che, indirettamente teorizzando l’inevitabile stemperare del diritto nella politica (moderna²⁷), avrebbe nondimeno contribuito a porre le premesse per quel rinnovamento della tradizione giusnaturalistica che avrebbe condotto, di lì a qualche secolo, al giurisprudenzialismo²⁸.

In più, nello specifico della concezione penale, su cui verò concentrandomi, noterei fin d’ora quanto segue: per un verso, le non molte pagine ad essa dedicate in *Utopia* non si direbbero aver segnato il relativo dibattito dei secoli successivi (si consideri tra l’altro che le considerazioni penalistiche sono qui di regola frammischiate a considerazioni di altro tipo,

²³ *Utopia*, p. 100.

²⁴ *Utopia*, p. 64.

²⁵ *Utopia*, pp. 97-98.

²⁶ *Utopia*, pp. 117-118.

²⁷ A riconferma del *bouillon de culture*, si consideri che *Utopia* fu pubblicato lo stesso anno de *Il Principe* di Niccolò Machiavelli, che ne costituisce in qualche maniera il doppio (storia e fantasia, descrizione e critica, realismo ed idealismo sembrano in effetti intrecciarsi indissolubilmente in ambo le opere).

²⁸ Cfr. J.E. FARNELL, *Nusquama and Natural Law*, in *Moreana*, 3-4, 2002, pp. 85-114.

specie di costume); per altro verso, però, esse si direbbero comunque valse a precorrerne significativi sviluppi, denunciando limiti della concezione penale moderna in quanto statuale ed auspicando rimedi alle relative criticità (che si sarebbero presto mostrate in tutta la loro rilevanza²⁹). Rimedi (parzialmente) nuovi, come d'altronde (parzialmente) nuovi erano i problemi per i quali erano stati pensati. In questo, soprattutto, il modo migliore di onorare il pensiero degli antichi parve a More quello di ... ripensarlo alla luce dell'esistente: come si legge nelle prime pagine di *Utopia*, ove egli evita a bella posta di concludere che «il mondo vada alla rovescia, qualora uno si trovi in qualche cosa più colto dei suoi antenati!»³⁰. E così possiamo fare noi oggi, per onorare la sua opera, a più di cinquecento anni dalla sua pubblicazione.

2. Indagine su un narratore (non) al di sopra di ogni sospetto

Ineludibile riferimento di un pensiero che, con essa, può dirsi costituito in genere³¹, *Utopia* sembra un'opera che è stata sempre presa troppo sul serio. O troppo poco. Troppo, laddove la si è considerata alla lettera, vedendovi ora un ideale da perseguire, ora una prefigurazione dello Stato totalitario (ma le cose non sono in contraddizione³²). Troppo poco, laddove la si è considerata un *divertissement* frutto di un talento visionario appiattito sul proprio tempo, o addirittura delle am-

²⁹ Ben evidenzia il carattere paradigmatico assunto da *Utopia* al riguardo, pur nella letteratura di genere (anzi, del genere da essa inaugurato), M. CAMBI, *Il prezzo della perfezione. Diritto reati e pene nelle utopie dal 1516 al 1630*, Napoli, 1996 (che non vi dedica però una trattazione specifica, utilizzando piuttosto come 'tessuto connettivo').

³⁰ *Utopia*, p. 19. Tuttavia, tale traduzione si discosta non poco dal testo (tutt'altro che facile da rendere): per una comparazione vedasi *Utopia*, a cura e con traduzione di L. FIRPO, N. POZZA, Vicenza, 1978, pp. 26-27.

³¹ Cfr. M. MONETI, *Utopia*, Firenze, 1997.

³² Giù per questa china non sarebbe del tutto improprio vedere nell'isola di Utopia, con la delazione eretta a sistema e la previsione di un 'passaporto' (permesso) interno (*Utopia*, pp. 74-75), un'anticipazione della Russia sovietica.

bizioni di carriera del suo Autore (potrebbe risultare fuorviante, in tal senso, il già ricordato ‘dialogo sul consiglio’ – se non altro perché potrebbe mettere in ombra come More sia stato strumentalizzato³³).

Sennonché, a ben vedere, tutto si gioca intorno al ruolo che si intende riconoscere al narratore principale, quel Raffaele Itlodeo – Raphaël Hythlodæus – che il ‘meta-narratore’, More stesso, ci presenta un po’ stranito: dapprima con un misto di avversione e di diffidenza (se non di ripulsa³⁴), che si faranno però presto curiosità ed anzi incondizionata ammirazione, pur non disgiunte da cautela. A significare che, come viene espressamente dichiarato in chiusa, nessuna ‘ciarla’, per quanto intrigante e stimolante come quella che provenga da un ‘uomo di mondo’ qual è Itlodeo, potrà mai legittimare un’abdicazione al proprio senso critico su quanto accade nella realtà di tutti i giorni³⁵.

In breve, solo nel caso in cui ci si abbandoni supinamente alla finzione si potrà fraintendere l’‘oggettività’ del racconto di Itlodeo, nonostante gli inequivocabili indizi di non scontata attendibilità fornitici da More (fin con un nome a ben vedere alquanto ‘sospetto’³⁶). Fraintendimento che è venuto in effetti poco a poco consolidandosi, e che discende dal non cogliere l’ambiguità radicale di quanto Itlodeo ‘descrive’ di Utopia³⁷, prodigandosi per superare il presente di un secolo già ‘fantastico’ perché segnato da grandi scoperte geografiche (Indie Occidentali, Americhe), incredibili invenzioni (bussola, stampa, armi da fuoco), sconvolgimenti epocali (Stati nazionali, fermenti religiosi³⁸).

³³ Cfr. J.H. HEXTER, *L’utopia di Moro. Biografia di un’idea*, cit., pp. 153-154. Per quanto detto circa il ‘dialogo sul consiglio’, v. *supra*, nota 8.

³⁴ *Utopia*, pp. 12-13.

³⁵ *Utopia*, p. 134. Cfr. anche la nota subito sotto.

³⁶ Il nome riporta all’idea di ‘guarigione’, ‘risanamento’, mentre il cognome riporta all’idea di ‘ciarla’ (*hithlos*), associata a quella di ‘distribuire’ oppure di ‘ardere’ (*dàein*).

³⁷ Cfr. anche G.M. LOGAN, *The Argument of Utopia*, in *Interpreting Thomas More’s Utopia*, J.C. OLIN (ed.), New York, 1997, pp. 7-36.

³⁸ Cfr. I. MEREU, *Rinascimento e diritto penale*, in *Id.*, *Storia del diritto penale nel ‘500. Studi e ricerche*, Napoli, 1964, pp. 157-282.

Ecco allora che persino la tematica penale, defilata, benché non certo di secondo piano nel disegno complessivo di *Utopia*, lascerebbe intravedere in controluce, sotto forma di «immaginario politico-penale», una filosofia penale nuova, tutt'altro che 'fantasiosa'³⁹.

E in effetti *Utopia* sembra costituire un *unicum* anche per come risultano ivi rimescolate, e in certo modo articolate, al di là della trattazione apparentemente frammentaria, concrete questioni criminologiche, penali in senso stretto, penitenziarie e 'di confine'⁴⁰.

Peraltro, prima di addentrarsi nella trattazione sembra opportuno affrontare un pertinace luogo comune al riguardo: nell'ambito della dottrina penale si è invero spesso considerato che More, attraverso *Utopia*, abbia esplicitamente sostenuto tesi abolizionistiche⁴¹.

Si tratta di una nozione piuttosto diffusa, benché abbastanza recente (essendo attecchita – a quanto pare – in ambiente positivistico), di cui non tarderemo ad individuare le (presumibili) ragioni (che andrebbero ben oltre una lettura frettolosa – ed incompleta – dell'opera).

Ad ogni buon conto, quel che v'è di certo in tutto questo è che sussistono senz'altro dei passi del primo libro di *Utopia*, particolarmente incisivi (e per ciò stesso sovente citati), che parrebbero esprimere la fiera opposizione di More – quantomeno – alla pena di morte⁴².

Assai significativo, in proposito, il passo in cui Itlodeo, pur entro il complesso gioco di cornici narrative cui si è accennato (che vede poi l'avvicinarsi di vari interlocutori), stigma-

³⁹ Cfr. F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, Buenos Aires, 1943.

⁴⁰ Il tutto è ben mappato in F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, cit., p. 45. Per un confronto con le suggestioni penalistiche presenti nella coeva letteratura utopistica cfr. invece M. CAMBI, *Il prezzo della perfezione. Diritto reati e pene nelle utopie dal 1516 al 1630*, cit.

⁴¹ In questi termini, seppur con diverse sfumature, G. CONTURSI LISI, *I negatori del diritto di punire*, in *Scuola Positiva*, 1, 1931, pp. 227-232, qui p. 228, e F. COSTA, *Delitto e Pena nella Storia della Filosofia*, Milano, 1928, p. 92.

⁴² Per un quadro complessivo cfr. comunque I. MEREU, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, Roma, 2000, pp. 66-75.

tizza il ricorso alla pena capitale per punire il furto, parlando di «giustizia più appariscente che giusta o utile»: non solo per la sproporzione tra reato e pena (che non trova eguali neppure nella rigorosa penalità alto-testamentaria), ma anche perché esercitata nei confronti di persone la cui educazione, frutto, come la povertà, dell'iniquità sociale, preannunciava un 'destino' criminale. La conclusione è lapidaria: «Ma che altro con ciò fate, di grazia, se non crear dei ladri per punirli voi stessi?»⁴³.

Ad avviso di Itlodeo, dunque, infliggere la morte per reati di tal fatta, rivolti contro il patrimonio e dovuti fondamentalmente a miseria ed ignoranza⁴⁴, finisce col disattendere le ragioni della giustizia non meno che quelle dell'utilità sociale, le quali sarebbero invece salvaguardate solo dal garantire i mezzi di sussistenza ed educazione.

Al contrario, osserva sempre Itlodeo, incrudelire sui ladri, punendoli allo stesso modo degli omicidi, non significherebbe altro che «lancia[rli] allo sterminio dei gentiluomini» (non avendo essi più nulla da perdere⁴⁵).

Attenzione, però: tali considerazioni circa i furti di necessità, non valgono certo a fare di More un abolizionista a tutto tondo. Non solo esse appaiono nel contesto del primo libro (pertanto senza riferimento ad *Utopia*, del cui ordinamento il viaggiatore riferirà per esteso solo nel libro seguente), ma vengono per giunta formulate da Itlodeo, suo *alter ego* solo *parziale*⁴⁶, che poi interagisce con altri personaggi ('reali' e fit-

⁴³ *Utopia*, p. 27. Inoltre, nello stesso torno di pensieri, Raffaele Itlodeo poco oltre fa riferimento al fatto che Iddio ha tolto il diritto di dar morte non solo agli altri, ma anche a noi stessi, evidenziando che il Suo precetto non può aver vigore solo in quanto lo consenta il diritto umano, che ciò equivarrebbe appunto a negarne l'ascendenza divina, o comunque a sostituirsi a Dio (ma il ragionamento risulta, per vero, un poco tortuoso): v. *Utopia*, p. 29.

⁴⁴ Tali condizioni di disagio sociale ed indurimento d'animo, pur di per sé sole alquanto diffuse, potevano poi comunque venire acuite da fenomeni contingenti come la disoccupazione derivante da dilapidazione di grandi patrimoni e da guerre.

⁴⁵ *Utopia*, p. 30.

⁴⁶ Ciò che talora non viene riconosciuto nemmeno negli studi più accurati: v. ad es. F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, cit., p. 24. Cfr. inoltre § 4.

tizi⁴⁷), laddove provocato ad esprimersi sulle leggi inglesi del tempo.

Per tali ragioni, lungi dal costituire autentica professione di abolizionismo, i passi sopra menzionati appaiono più che altro criticamente ricognitivi di problematiche sociali dell'Inghilterra del tempo (mala educazione, inedia, vagabondaggio, inoperosità, etc.), che si riflettevano sull'amministrazione della giustizia penale, la quale, per l'appunto, pur con la sua inflessibilità patibolare, non pareva in grado di porre freno ai furti, che anzi venivano viepiù diffondendosi.

D'altra parte, però, va parimenti riconosciuto che, in *Utopia* (II libro), alla rimozione delle cause criminogene di natura sociale non fa certo riscontro l'inesistenza della repressione penale *tout court*. Tant'è vero che, come meglio si dirà più oltre, la società 'felice' stanziata su quell'isola, nella quale il regime di perfetta eguaglianza scongiurerebbe miseria ed ineducazione, non ha affatto bandito sanzioni di natura palesemente – e talora cruentemente – penale. Ivi compresa la pena capitale.

Anzi, il problema è semmai che, nel complesso, su quest'isola la penalità appare fin troppo *flou*, dal momento che «la legge non ha prestabilita nessuna pena determinata, ma, a seconda [che paiano gravi o meno], il senato fissa la pena»⁴⁸. Eccezion fatta per le non molte figure di reato predeterminate, o comunque richiamate nella narrazione di Itlodeo con connotati – che diremmo – di tipicità: si tratta dei reati più gravi, generalmente puniti con la schiavitù, ma talora anche con la morte.

Più in generale, possiamo allora concludere che preoccupazione prima essendo la salvaguardia dell'ordinamento, ad Utopia sarebbero passibili di una pena, più o meno determinabile *a priori*, tutte quelle condotte che ne minerebbero le basi⁴⁹. Sicché, se c'è indubbiamente di che trasecolare al solo

⁴⁷ Tra i (riconoscibili) personaggi 'reali' che interagiscono nella narrazione ricordo, oltre a Peter Gil(l)es (sul quale cfr. *infra*, nota 81), il cardinale John Morton, arcivescovo di Canterbury e successivamente *Lord Chancellor* e cardinale.

⁴⁸ *Utopia*, pp. 100-101, 107 e *passim*.

⁴⁹ Si prenda ad esempio il delitto capitale di discussione dei pubblici affari «fuori del senato o dei comizi del popolo» (*Utopia*, p. 62).

sentir definire More come abolizionista penale, riesce più che mai opportuno interrogarsi su come possa essere insorto un equivoco siffatto, e su quale possa esserne – in ultima analisi – il significato.

3. *Per una nuova (ir)razionalità penale*

Ridotta all'osso, la tesi che intendo qui sostenere è che *Utopia* coglie appieno la transizione dalla concezione comunitaria della pena, propria ancora dell'età medievale, alla moderna concezione statutale⁵⁰, nel contesto di una temperie in cui viene mutando la 'curvatura' stessa del diritto⁵¹.

Non è dato infatti dimenticare che l'età in cui visse More fu un'età di dilaceranti conflitti, che culmineranno – un secolo dopo la sua morte – nella Guerra dei Trent'Anni (1618-1648), e di qui nel nuovo assetto secolarizzato del mondo (occidentale), di cui diviene cardine lo Stato nazionale.

Invero, l'entità politica che caratterizza l'età moderna, lo Stato, appunto, avanza un'istanza di controllo intesa a svuotare il medievale ordinamento giuridico, comunitario e basato sul primato dell'esperienza⁵², rendendo il campo penale terreno di scontro tra potere politico e società.

More si direbbe invero del tutto compreso di tale processo di transizione (di cui rimase – in fondo – vittima). Prova ne sia, tra l'altro, che in *Utopia* egli adombra ancora la sussidiarietà dell'azione penale dello Stato rispetto ai privati: per i soli crimini più gravi lo Stato subentra infatti gerarchicamente

⁵⁰ Per un'efficace contestualizzazione di tale rilievo cfr., oltre a I. MEREU, *Rinascimento e diritto penale*, cit., M.R. WEISSER, *Crime and Punishment in Early Modern Europe* (1982²), trad. it., *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna, 1989.

⁵¹ Specie con riferimento al sotteso rapporto tra i concetti di ordine, ragione ed autorità (ciò che possiamo peraltro cogliere anche nella fase attuale, in cui si propone un'analoga crisi): cfr. V. FROSINI, *Ordine e disordine nel diritto*, Napoli, 1979; C. SARRA, *Diritto e Ordine. Riflessioni sul sistema delle fonti del diritto e sulla sua crisi*, Padova, 2012; e F. VIOLA, *Autorità e ordine del diritto*, Torino, 1987².

⁵² Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995.

ai padri, cui spetta castigare i figli, e ai mariti, cui spetta castigare le mogli⁵³.

Ad ogni modo, sembra qui soprattutto interessante notare che More ritiene di porre in primo piano – all'interno di questa prima 'riformulazione' della teoria penale in chiave moderna – quel concetto di *prevenzione* che, imperniato sul principio di *utilità*, impronterà di sé i secoli a venire. In contrapposizione al 'tradizionale' concetto di *retribuzione*, imperniato sul principio di *giustizia*.

Beninteso, non che la retribuzione venga completamente accantonata da More: egli anzi sembra proporsi di recuperare laicamente, in termini di *proporzionalità* della pena, la rilevanza di *giusto* 'freno' rispetto ad ogni abuso del principio di utilità da parte di chi è titolare del c.d. *ius puniendi* (anticipando in questo le principali correnti del neoretribuzionismo contemporaneo⁵⁴).

Tuttavia, il riconoscere nel principio di giustizia della pena – inteso appunto quale ineludibile vincolo di proporzionalità – un temperamento del principio utilitaristico significa precisamente ribadire la supremazia di quest'ultimo; laddove l'utilità stessa della pena viene intesa da More non come peculiare ai pochi privati coinvolti nei fatti di causa, ma come utilità 'pubblica'.

In effetti, pur riallacciandosi idealmente a ben noti precorrimenti classici⁵⁵, il concetto di 'prevenzione' penale sgrezzato da More in *Utopia* sembra differire un po' in tutto dal rudimentale paradigma delle età precedenti, per costituire espressione di politica criminale *ante litteram* in quella società secolarizzantesi che pure egli avverserà fino all'ultimo, a prezzo della vita⁵⁶.

⁵³ *Utopia*, p. 100.

⁵⁴ Cfr. F. ZANUSO, *A ciascuno il suo. Da Immanuel Kant a Norval Morris: oltre la visione moderna della retribuzione*, Padova, 2000.

⁵⁵ Sin da antico si contrappone la pena – comminata, inflitta, eseguita – come 'retribuzione' per il male commesso (*quia peccatum est*), alla pena volta a prevenire determinate condotte da parte dei consociati (*ne peccetur*). Tra le fonti solitamente richiamate al riguardo: Pl., *Protag.*, 324 b (ma si veda anche *Leg.*, 934 a) e, suo tramite, almeno Sen., *De ir.*, I, 19 (da cui si è sopra mutuata la terminologia) e *De clem.*, I, 21, oltre ad Aul. Gell., *Noctes Atticae*, VII, 14.

⁵⁶ Emblematiche le parole con cui More – imprigionato e sotto processo – mette a confronto il diritto con la coscienza (cristiana): cfr. *A Dialogue on*

Si noti però, anche in questo, l'ambiguità di More: che l'istanza preventiva prevalga su quella retributiva, come pure gli albori dell'età moderna davano ad intendere, è da lui considerato un dato di fatto, ma ... in Utopia. Anticipando anche qui il dibattito contemporaneo nel riconoscere, proprio sotto il concetto di prevenzione penale, l'ineludibile basamento retributivo della pena⁵⁷.

Troviamo comunque, in *Utopia*, in una fase in cui andavano appunto definendosi i presupposti di quella che sarà la teoria penale moderna, soprattutto il trionfo del concetto di prevenzione in quanto scisso nelle categorie su cui si giocheranno i destini della razionalità penale moderna in quanto fattasi completamente statale: la generalprevenzione e la specialprevenzione⁵⁸.

In primo luogo, emerge invero quella *generalprevenzione* che pone al centro della concezione della pena l'*esemplarità* intimidatoria, volta quindi alla deterrenza, che potrebbe al limite portare a disinteressarsi della stessa *colpevolezza* intesa in senso sostanziale (e non meramente formale, divenendo in un certo senso più rilevante apparire colpevoli – agli occhi degli altri consociati – che l'esserlo davvero). Come si legge in un passo emblematico: «In genere i delitti più gravi vengono puniti [ad Utopia] con la disgrazia della schiavitù, visto che ciò vien considerato non meno penoso per chi delinque e di più vantaggio per lo Stato, anziché correre ad ammazzare i colpevoli e levarseli immediatamente dinanzi, e ciò perché col lavo-

Conscience (1534), in *A Thomas More Source Book*, cit., pp. 316-335. Su secolarizzazione e diritto penale cfr. M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1981, pp. 477-508. Si ricorda che la scienza politico-criminale nacque tra XVIII e XIX secolo quale espressione di una penalità incardinata sullo Stato che si prefiggeva di rimanere saldamente ancorata alla realtà: cfr. H. ZIPF, *Kriminalpolitik* (1980²), trad. it., *Politica criminale*, Milano, 1989.

⁵⁷ Cfr. E. MORSELLI, *La prevenzione generale integratrice nella moderna prospettiva retribuzionistica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 1988, pp. 48-78.

⁵⁸ F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, cit., p. 82.

ro giovano più che con la morte, e poi col loro esempio allontanano maggiormente gli altri da simile vergogna»⁵⁹.

Curiosamente, ma neppure troppo, le poche righe riportate ben riassumono quel presupposto utilitaristico della sanzione penale che di lì a due secoli si affermerà, nella versione ‘moderata’, con l’Illuminismo, specie grazie a Beccaria. Che More si direbbe anzi aver influenzato in maniera decisiva, posto che, così come in *Utopia* troviamo la riduzione in schiavitù⁶⁰, in *Dei delitti e delle pene* troviamo – quale pena principale – la riduzione del condannato a «bestia di servizio»⁶¹.

In secondo luogo, però, accanto alla prevenzione generale, *Utopia* lascia altresì intravedere quella *specialprevenzione* che verrà compiutamente teorizzata dal positivismo penale⁶², e che vede al centro la (presunta) *pericolosità* del delinquente, imponendo di considerare se questi possa venire corretto e rimesso in società, oppure vada neutralizzato o addirittura eliminato. Basterà qui riprendere dal passo sopra trascritto, che così prosegue: «Ché se si ribellano a tal trattamento o recalcitrano, allora alfine li scannano come bestie selvagge, cui non può frenare né carcere né catena. Invece a quelli che accettano la loro pena non vien tolta ogni speranza: domati infatti da lunghi mali, se ne fanno scorgere pentiti, sì che la colpa dispiaccia loro più della punizione, a volte per intervento del principe, a volte per deliberazione del popolo, viene mitigata o condonata la servitù»⁶³.

In definitiva, gli Utopiani si spingono ad infliggere – in via specialpreventiva – la pena di morte agli incorreggibili (a co-

⁵⁹ *Utopia*, pp. 100-101.

⁶⁰ Che si potrebbe forse intendere come condanna ai lavori forzati (anche conformemente a quel che gli suggerivano l’esperienza dell’epoca e la memoria storica): v. F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, cit., pp. 112-116. Inoltre Itlodeo stesso aveva fatto riferimento alla schiavitù come condanna ai lavori forzati nel primo libro, parlando dei Polileriti (da *polýs léros* – ‘molto cicaleccio’): *Utopia*, pp. 31-32.

⁶¹ *Dei delitti e delle pene*, XXVIII.

⁶² Siamo dunque nella seconda metà del XIX secolo: per una esposizione che considera il penalpositivismo nelle principali articolazioni emerse dalla sua stagione d’oro, cfr. C. BERNALDO DE QUIRÓS, *Las nuevas teorías de la criminalidad*, Madrid, 1898.

⁶³ *Utopia*, p. 101.

loro che si ribellano alla pena della schiavitù e recalcitrano). Quanto agli altri condannati, e cioè a tutti coloro che – per il solo fatto di accettare il destino di schiavitù – mostrano consapevolezza della gravità del fatto commesso, essi debbono considerarsi di principio ‘correggibili’, e potrebbero perciò pur sempre sperare di vedersi prima o poi condonare la pena⁶⁴.

E proprio nell'affacciarsi alla ribalta della modernità, More sembra intuire una nuova idea di società da ‘difendere’, da preservare perché perfetta⁶⁵: una società senza quasi più crimine, poiché la devianza criminale può dirsi irreggimentata (disciplinamento sociale icasticamente rappresentato dalla storica anticipazione dell'uniforme carceraria⁶⁶), ma che ancora necessita di pena.

D'altra parte, nell'epoca di More la criminalità viene assumendo sempre più marcate connotazioni di classe, specie in relazione ai fenomeni di incremento della popolazione urbana, e questo fa sì che i criminali non siano più considerati ledere ‘solo’ i loro simili, ma – in certo qual modo – direttamente lo Stato nazionale, la cui presenza si era fatta ormai ‘tangibile’, anche come apparato⁶⁷.

In Utopia si porrebbe rimedio agli squilibri del secolo con un regime ‘comunista’, che ha abolito la proprietà privata in quanto scaturigine ultima della diseguaglianza sociale (su ciò torneremo in sede di conclusione), perché il passo era ormai fatto: il fulcro del diritto penale si era invero spostato dall'am-

⁶⁴ Concetto che era stato ancor meglio esposto sempre a proposito dei Polileriti: «Nessuno invece perde mai del tutto la speranza che con l'obbedienza, con la rassegnazione, col dar buona speranza di una condotta irreprensibile in avvenire, possa riottenere quando che sia la libertà» (*Utopia*, cit., p. 33).

⁶⁵ Il solo *incipit* del libro secondo fa ben capire quanto, secondo Itlodeo, la separatezza, anche geografica, costituisca la cifra fondamentale di Utopia (*Utopia*, cit., pp. 55-56). Per quanto accennato nel testo cfr. inoltre F. CAVALLA, *La pretesa indebita alla 'società dei perfetti'*, in *La società criticata*, a cura di E. OPOCHER, Napoli, 1974, pp. 334-246.

⁶⁶ Che troviamo per vero presso i Polileriti: *Utopia*, cit., p. 32. Si veda inoltre F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, cit., pp. 131-133.

⁶⁷ Cfr. M.R. WEISSER, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, cit., cap. IV. Vedasi inoltre M. CAMBI, *Il prezzo della perfezione. Diritto reati e pene nelle utopie dal 1516 al 1630*, cit., pp. 168-169.

bito privato a quello pubblico⁶⁸. E questo costituiva per More stesso un dato acquisito.

Discorso simile a More farà Enrico Ferri, con i «sostitutivi penali»: una serie di riforme sociali, economiche, politiche, etc. che avrebbe consentito allo Stato di prevenire la propensione al crimine in individui e/o classi⁶⁹. Confidando di rimuovere dal corpo sociale stesso i fattori criminogeni: come More aveva appunto – secoli prima – auspicato (specie nel trattare del furto di necessità).

E così il dubbio circa la nomea di abolizionista guadagnata da More può dirsi a questo punto sciolto poiché egli, pur forse muovendo da un'idea secolarizzata di *espiazione*⁷⁰, parrebbe aver precorso le tesi di quegli stessi penalpositivisti che – non a caso – la alimentarono, vedendo tra le pieghe di *Utopia* un'anticipazione delle loro intuizioni circa il superamento della penalità tradizionale.

Nella concezione penale che si direbbe trapelare da *Utopia*, possiamo infatti individuare un duplice movimento, che evidenzia il carattere cripto-abolizionistico dell'ordinamento di Utopia così apprezzato da Itlodeo (ma, come meglio diremo, non dal More-personaggio/narratore): da un canto, si dà per – modernamente – 'inglobato' nella pena il concetto di retribuzione, il quale, retaggio di epoche passate, si proponeva nondimeno di ancorare la pena ad una realtà etica antecedente l'uomo (la si chiamasse Dio, natura e/o ragione), stabilendo criteri oggettivi che impedissero di farne una questione squisitamente politica (di qui appunto la proporzionalità come sua rispondenza prima⁷¹); dall'altro canto, però, all'interno del

⁶⁸ R.A. POSNER, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) – London, 1981, pp. 192-227.

⁶⁹ Cfr. E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, 1900⁴, pp. 394-465. Veggasi poi ancora F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, cit., p. 60.

⁷⁰ Centrale nel pensiero penale: cfr. E. PESSINA, *Dello svolgimento storico della dottrina dell'espiazione come fondamento del diritto di punire*, in ID., *Opuscoli di diritto penale*, Napoli, 1874, pp. 1-80.

⁷¹ Tali del resto le ragioni di chi l'ha riproposta fino alle sue estreme conseguenze in tempi a noi assai più vicini: mi riferisco ovviamente a V. MATHIEU, *Perché punire? Il collasso della giustizia penale*, Milano, 1978.

privilegiato concetto di prevenzione, che vede comunque nella pena uno strumento a disposizione del potere politico, viene chiaramente accordata preminenza alla specialprevenzione, che fa della pena uno strumento di correzione o di eliminazione dell'incorreggibile, disconoscendovi finalità peculiari, e così appunto ponendo le condizioni per la sua abolizione (una volta rimpiazzata da strumenti terapeutici veri e propri⁷²).

Questa metamorfosi cui la concezione della pena andava modernamente incontro costituiva una sorta di cambio di paradigma in senso epistemologico, non certo una razionalizzazione in termini assoluti: anzi, a distanza di svariati secoli, la razionalità penale moderna appare oggi irrazionale proprio alla luce di quanto all'epoca poteva considerarsi 'razionale'; giacché, con la progressiva introduzione di procedura pubblica, polizia istituzionale, leggi 'politiche', etc. la razionalità penale moderna veniva allora allontanandosi da quell'esperienza penale comunitaria sedimentatasi nell'età medievale di cui proprio da ultimo si patisce più che mai la mancanza⁷³.

Cosicché, nella ritenuta impossibilità di riscoprire un legame sociale tra reo e vittima, sembra proprio che la pena detentiva abbia assunto rilevanza 'ideologica', divenendo, per forza di inerzia, la pena moderna per antonomasia: una pena che, nella sua fluidità (anche quanto a modalità afflittive), sospende l'appartenenza del condannato alla società⁷⁴. Non solo perché lo occulta allo sguardo dei consociati, ma altresì perché lascia nel vago, quando non nell'estemporaneo e nell'arbitrario, i problemi legati alla sua correggibilità (qualunque cosa que-

⁷² Mi sia consentito, sul punto, di rinviare alle considerazioni espresse in *La scienza inquieta. Saggio sull'Antropologia criminale di Cesare Lombroso*, Padova, 2004, pp. 171-173.

⁷³ Cfr. *Giustizia senza vendetta. La scommessa della mediazione*, a cura di P. ATZEL, Roma, 1999 e R.M. ROJAS, *Las contradicciones del derecho penal*, Ad Hoc, Buenos Aires, 2000.

⁷⁴ Cfr. da ultimo S. ALEO, *Dal carcere. Autoriflessione sulla pena*, Ospedaletto (Pisa), 2016. Quanto invece al carattere 'ideologico' assunto dalla pena detentiva a partire dalla modernità avanzata, sembra impossibile evitare di menzionare – ed infatti nemmeno ci proverò – le provocatorie tesi avanzate da M. FOUCAULT sin da *Surveiller et punir. Naissance de la prison* (1975), trad. it., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1993.

sto significhi). In ciò tutto sommato ovviando a quegli eccessi della specialprevenzione che, per ironia della sorte, si ritorsero contro More stesso: difatti, nonostante l'adozione di un atteggiamento prudente, e l'incredibile abilità oratoria, egli fu condannato dalla giuria popolare proprio perché giudicato 'in-correggibile'⁷⁵.

Forse, la storia della pena occidentale, almeno dall'età moderna in avanti, è storia dell'ossessione preventiva, che però, fattasi in ultimo radicale, con la specialprevenzione, ha dapprima rischiato di portare al suo collasso, per poi spingere, ai giorni nostri, a tornare indietro e a pensare a forme «più umane, meno simboliche e meno desocializzanti» di pena⁷⁶.

4. *Prove di radicalità*

Se *Utopia* venisse riconsiderata (anche) alla stregua di un discorso su quella dialettica tra società e politica – fondamentale per l'uomo – che raggiunge in Occidente un equilibrio dinamico mediante i continui aggiustamenti di ciò che si dice essere di volta in volta 'diritto', questo stravagante libello striato di profezia non consisterebbe certo, come spesso ancora si ritiene, in un indistinto mormorare per pochi eletti (eruditi od agitatori politici).

In altri termini, sarebbe finalmente tempo di abbandonare d'idea di un More ... *murmurer*, apprezzando nel discorso di questo autore la ricerca di una *radicalità* più 'concreta' rispetto a quella che gli viene comunemente ascritta: con (ci) piglio aristotelico (più che platonico), la sua *Utopia* sembra invero proporsi di cogliere la realtà umana in quanto polivoca, fat-

⁷⁵ Sul processo che subì More, e sull'ambiguità della posizione difensiva assunta, che condusse al tragico epilogo, cfr. *Thomas More's Trial by Jury. A Procedural and Legal Review with a Collection of Documents*, H.A. KELLY, L.W. KARLIN, G.B. WEGEMER (eds.), Woodbridge, 2011.

⁷⁶ La citazione è tratta da L. EUSEBI, *Riforma del sistema penale e mediazione*, in *Giustizia senza vendetta. La scommessa della mediazione*, cit., pp. 27-37, qui p. 37.

ta più di sbilanciamenti, riequilibri, oscillazioni, che di (pretese) costanti.

Fonte di equivoci e di (false) certezze, *Utopia* di Thomas More va dunque (ri)vista per quel che è: un'opera sfaccettata, più *paradossale* che non contraddittoria⁷⁷. Come d'altronde suggeriscono, tra gli altri, almeno due elementi: primo, la triplice vita di More, religioso, letterato e giurista prestato alla politica (che si fregiava del titolo di *furibus, homicidis, haereticisque molestus*), la cui figura sarebbe qui appieno ed unitariamente riflessa⁷⁸; secondo, l'impianto semi-dialogico dell'opera, che consente all'autore di interloquire – per dir così – in prima persona con l'*alter-ego* autore della narrazione che sostanzia l'opera stessa (mi riferisco ovviamente a Raffaele Itlodeo⁷⁹).

Per farla breve, e questo sembra il tratto saliente di *Utopia* (perlomeno con riferimento ai profili di filosofia penale su cui mi sono concentrato), la polifonia della narrazione/dialogo non legittima l'identificazione *della* figura di More, riguardata in tutta la sua complessità, con un personaggio in particolare. Anzi, come si è visto, l'errore più comune, quando si parla di *Utopia*, sembra in effetti quello di identificare l'autore con Raffaele Itlodeo (anziché con il personaggio che porta il suo nome!⁸⁰), con cui More – nella finzione – stringe amicizia mercé l'amico Pietro Gilles⁸¹.

⁷⁷ Cfr. E. McCUTCHEON, *My Dear Peter. The Ars Poetica and Hermeneutics for More's Utopia*, Moreanum, Angers, 1983, pp. 9-22. *Contra*, però, F. BLASCO, F. MOREDA, *Tomas Moro criminalista (su ideario politico-penal)*, cit., p. 94, che ritengono che Moro sciogla le ambiguità del testo, prendendo partito, e talora contraddicendosi.

⁷⁸ Cfr. I. MEREU, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, cit., p. 75.

⁷⁹ Vedasi F. BACCI, *Nova Insula Utopia. Introduzione a Tommaso Moro*, cit., pp. 18-19.

⁸⁰ Non si dimentichi, del resto, che il nome Itlodeo ci riporta – grossomodo – a 'chiacchierone': *supra*, nota 36.

⁸¹ L'importanza della cui figura, per contro, non sembra certo potersi ridurre ad espediente per confondere il lettore circa ciò che è 'reale'. In particolare, l'epistola introduttiva indirizzata da More a Gil(l)es – *Utopia*, pp. 3-7 – non sembra costituire espressione di manierismo, ma, riproducendo – anzi, anticipando – specularmente l'opera stessa, può – o forse deve – costituire la

Questo carattere paradossale di *Utopia* si traduce nella sostanziale oscurità di ciò che vi troviamo scritto, in cui non si direbbe salvarsi alcuna istituzione (a cominciare dalla Chiesa cattolica⁸²).

Prendiamo ad esempio la proprietà: è certo ben noto, e vi abbiamo del resto già fatto riferimento, che ad Utopia vige un regime ‘comunista’, la proprietà privata essendo stata completamente abolita in quanto fonte di disegualianza sociale. Ebbene, anche su questo punto, che si direbbe a tutta prima in-controverso, sembra difficile sostenere che la posizione di *More* sia netta ed inequivocabile. Difatti, assumendo probabilmente le vesti di (un altro?) se stesso (con il denominarsi «il giurista»), More replica ad Itlodeo: «Ma io [...] sono del parere opposto, che è impossibile viver bene dove tutto sia in comune. In che modo infatti ci sarebbe abbondanza di tutto, se ognuno si sottrae al lavoro? Non è di sprone infatti il pensiero del proprio guadagno. Ognuno sa di poter contare sul lavoro altrui e ciò lo rende infingardo»⁸³.

In definitiva, in More non troviamo tanto una (irreale) critica della proprietà, bensì la critica di una certa idea di proprietà. E questo potrebbe ripetersi per il resto: non troviamo una (irreale) critica della legislazione, bensì la critica di una certa idea di legislazione; non troviamo una (irreale) critica della politica, bensì la critica di una certa idea di politica; non troviamo una (irreale) critica della pena, bensì la critica di una certa idea di pena.

In Utopia troviamo insomma l’ostensione, insistita e – direi – implacabile, dei limiti della condizione umana: ancor più visibili proprio dove si ritiene di superarli nello stesso assetto

più sicura guida attraverso i suoi paradossi, aprendoci alla poetica e all’ermeneutica dell’Autore quale via verso la vita in generale e ... noi stessi ... Un approfondito quanto appassionato studio di *Utopia* da questa prospettiva si può trovare in E. McCUTCHEON, *My Dear Peter. The Ars Poetica and Hermeneutics for More’s Utopia*, cit.

⁸² Cfr. I. MEREU, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, cit., p. 68.

⁸³ *Utopia*, p. 52.

politico-sociale, ma non per questo tali da legittimare rassegnazione, acquiescenza, scetticismo, inerzia.

L'attitudine radicale – e dunque paradossalmente realistica – di More nell'evidenziare i limiti dell'esperienza mediante un confronto con Utopia, quel 'non-luogo' (*ou-tópos*) che è – forse – il 'buon-luogo' (*eu-tópos*), apre ad una lettura 'liberale' di *Utopia* (invero tanto legittima quanto quella 'illiberale'⁸⁴), la quale permette di valorizzare, anche in ordine al diritto, aspetti della sua opera solitamente trascurati (come, ad esempio, la struttura federale di Utopia, che consta di 54 città⁸⁵).

E, ribadendone la ferma volontà di non essere (considerato) organico al potere politico, evidenzia interessanti risponderne in Autori successivi. Penso ad Herbert Spencer (1820-1903), il quale, nel *pamphlet Over Legislation* (1853), critica l'ipertrofia legislativa, sottolineandone le ricadute liberticide⁸⁶. Ma penso anche, con riferimento alla tematica penale, alle quattro lezioni tenute a Londra da Thomas Hodgskin (1787-1869) sul potere 'criminogenetico' dell'arbitrio legislativo⁸⁷.

Ciò detto, però, risulta evidente che non si tratta di guardare all'*Utopia* di More, concepita in tempi ormai lontani, per considerare se ed eventualmente in quale misura essa si sia in concreto realizzata nel suo complesso (cosa su cui i pareri sembrano tutt'altro che concordi⁸⁸), o comunque quali ne sia-

⁸⁴ Si veda Q. SKINNER, *Liberty Before Liberalism*, Cambridge, 1998, pp. 88-89.

⁸⁵ Confondente rispondenza delle 54 contee inglesi dell'epoca: v. Q. SKINNER, *Liberty Before Liberalism*, cit., p. 31.

⁸⁶ Cfr. H. SPENCER, *Over-legislation* (1853), trad. it., *Troppa legislazione*, Soveria Mannelli, 2013. Al pari, appunto, di More: v. *Utopia*, pp. 102-103.

⁸⁷ Cfr. T. HODGSKIN, *What shall we do with our criminals? Don't create them – Our chief crime: cause and care* (1826), trad. it., *Crimine e Potere. Due lezioni londinesi*, Macerata, 2014. Chiare corrispondenze in *Utopia*, pp. 21-30.

⁸⁸ C'è invero chi afferma che, con le idee espresse in *Utopia*, More avrebbe precorso importanti trasformazioni sociali e politiche (v. A. SUZZARINI, M. BELANDRIA, *Tomas Moro y el origen de Utopía*, in *Dikaioσύνη. Revista de filosofía práctica*, 2013, pp. 161-177, qui p. 163), e chi invece ritiene che egli ci abbia consegnato un monito perenne (W.B. GERARD, E. STERLING, *Sir Thomas More's Utopia and the transformation of England from absolute monarchy to egalitarian society*, in *Contemporary Justice Review. Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 1, 2005, pp. 75-89, qui p. 89).

no state le più o meno sorprendenti ‘applicazioni’ (come le attuali ‘comunità contrattuali’?⁸⁹).

Anche perché, se fosse per questo, *Utopia* di More, in quanto ‘teoria’, appare un caso isolato, tanto rispetto all’antico che al contemporaneo⁹⁰ (in quanto ‘pratica’, poi, può dirsi presto superata dai fatti: ai mali che più avevano destato sensazione, tra quelli denunciati da Itlodeo, aveva provveduto a porre in larga misura rimedio il cardinale Wolsey, predecessore di More al Cancellierato).

No, nel rivitalizzare l’istanza espressa da More, evidentemente ‘radicale’, e – come già si è detto – in passato troppo spesso confusa con le istanze critiche avanzate secoli dopo nel solco del pensiero marxiano, dobbiamo provare a porci su un differente piano, ben rappresentato dalla sua stessa idea di politica, che lo vide sempre adoperarsi per riformare il riformabile, specie attraverso il diritto⁹¹.

Ma, come pure si è avuto modo di dire, tale istanza, pur non condensandosi in una vera e propria concezione del diritto, men che meno penale, in *Utopia* si direbbe vertere sul ruolo di garante che si sia disposti a riconoscere allo Stato quanto alla vita dei cittadini: Itlodeo lo caldeggia, prendendo a modello *Utopia*: il More narratore/personaggio si dimostra invece piuttosto tiepido al riguardo⁹².

Al di là di quanto si consideri desiderabile e/o attuabile ciò che viene riferito da Itlodeo, il problema è dunque che non potremo mai sapere cosa si celi dietro il gioco di cornici narrative escogitato da More: *Utopia* viene ‘mappata’ nell’interscambio tra realtà e finzione (ideandone – verosimili? – costumando

⁸⁹ In cui sembra rivivere la città ideale quale ‘luogo’ della corrispondenza tra spazio e ordine sociopolitico: cfr. G. BRUNETTA, S. MORONI, *La città in-trapendente: comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale*, Roma, 2011.

⁹⁰ Cfr. F. DE LUISE, *Platone ispiratore di More? Perché la Repubblica di Platone non è un’utopia*, cit. e C. ALTINI, *Nusquama, o la fortuna di Thomas More nella filosofia politica del Novecento*, in *Thomas More e la sua Utopia. Studi e prospettive*, cit., pp. 121-136.

⁹¹ Cfr. T. CURTRIGHT, *Humanist Lawyer, Public Career: Thomas More and Conscience*, «Moreana», 6/2009, pp.77-96.

⁹² *Utopia*, rispettivamente pp. 129-130, 133 e pp. 133-134.

ze, organizzazione politica e diritto), e affacciata su un eterno presente.

Foggiata, fin dal nome, e con discorsività alquanto incerta, in caratteristica ed irresolubile dialettica con il «nessunluogo»⁹³, in cui tutto è dappertutto (come simboleggiano le genti di fantasia che la popolano), l'opera viene così esposta, al pari di tutto quel che c'è, ai propri limiti. Che rivelano la concretezza – non tanto dell'inventiva dell'autore, quanto – del suo (non) accadere sempre.

Moderna, troppo moderna nell'ispirazione, se ad *Utopia* va riconosciuto un merito, è perciò quello di rimettere sempre in gioco ciò che si tende a dare per acquisito, mostrando qualcosa che è inscritto nella condizione umana, che essa riproduce nelle forme archetipiche delle contraddizioni costitutive dell'Occidente (quali si possono appunto notare particolarmente bene nel campo penale⁹⁴).

⁹³ Il significato rimane invariato, a differenza del termine impiegato per esprimerlo, nel dialogo con Erasmo, che era inizialmente latino (*Nusquam*). Può benissimo darsi che la decisione, dell'ultimo momento, di optare per il termine 'Utopia', sul conio del greco antico, sia mera espressione di ellenismo (v. E. LACORE-MARTIN, *L'Utopie de Thomas More à Rabelais: sources antiques et réécritures*, in *Kentron*, 2008, pp. 123-148, qui p. 124). Possono benissimo anche darsi altre spiegazioni, al di là del maggiore 'esotismo' (o forse del *divertissement*): in particolare in relazione al passaggio da una prima, approssimativa stesura, a quella che sarà la stesura finale. Resta tuttavia il dubbio che, pur confermando il significato del titolo (in uno con quello dell'opera), More intendesse segna(la)re (?) che veniva così a completamente qualcosa (che aveva a che vedere con la sua stessa vita).

⁹⁴ Per dirne una, si pensi anche alla mitizzazione capitalistica della ricchezza che va di pari passo con la sua dematerializzazione: in un'epoca di esponenziale incremento della medesima, in *Utopia* troviamo che la ricchezza materiale viene tenuta in spregio, in quanto causa di sperequazioni sociali ingiuste e deleterie, e talora contemplata come reato, o addirittura come bizzarra (modalità della) pena: cfr. *Utopia*, pp. 46, 77-79 e 108-109.

DANIELE VELO DALBRENTA, Immagini di una metamorfosi: albori della concezione penale moderna in *Utopia* di Thomas More

Non sono invero molte le pagine dedicate al problema della pena nell'*Utopia* di Thomas More, eppure esse vengono spesso richiamate nel dibattito pubblico, principalmente con riferimento all'abolizionismo penale. Ciò risulta curioso, se solo si considera che la società 'felice' immaginata da More non ha affatto bandito sanzioni di natura chiaramente – e talora cruentemente – penale. Difficile certo dire se in tale mondo utopico venga raffigurato un autentico 'sistema' penale, tuttavia possiamo qui trovare un'anticipazione della concezione penale moderna, con tutte le sue contraddizioni: in larga misura una conseguenza della (ir)razionale 'necessità' di soppiantare la comunità per lo Stato.

Parole chiave: *Utopia*, pena moderna, sistema penale, teoria penale.

DANIELE VELO DALBRENTA, Images of a Metamorphosis: Dawn of the Modern Penal Conception in Thomas More's *Utopia*

In Thomas More's *Utopia* only a few pages concern the problem of punishment. In spite of this fact, in the public debate they are often recalled, mainly referring to penal abolitionism. This sounds quite odd, because the 'happy' society designed by More doesn't banish penal sanctions and, in some cases, even includes bloody punishments. It is difficult to say that in this utopian world we have a real penal 'system', but we can find in it some anticipations of the modern penal conception, with all its contradictions: largely a consequence of the its (not)-rational 'necessity' of replacing the community with the State.

Key words: *Utopia*, modern punishment, penal system, penal theory.

INDICE DEL FASCICOLO 4 2019

Miscellanea

<i>Gabriele Carapezza Figlia</i> , L'interesse del creditore nell'ermeneutica di Emilio Betti	745
<i>Carlotta Latini</i> , Una legislazione <i>per spot</i> . Dalle idee di riforma del 1944-45 al progetto Grosso di codice penale	763
<i>Laura Palazzani</i> , Limite terapeutico e accanimento clinico sui minori: profili bioetici e biogiuridici	789
<i>Giovanni Rossi</i> , Bartolomeo Cipolla, giurista 'esemplare' del maturo diritto comune	813
<i>Daniele Velo Dalbrenta</i> , Immagini di una metamorfosi: albori della concezione penale moderna in <i>Utopia</i> di Thomas More	853
<i>Marina Frunzio</i> , <i>Atilicino</i> e <i>l'institutio heredis del servus 'sine libertate'</i>	879
<i>Francesco Zini</i> , Il perfezionismo nel dibattito biogiuridico sulle biotecnologie	913
<i>Kathryn O'Sullivan</i> , La legge sul divorzio in Irlanda: contesto, applicazione e necessità di una riforma	931
<i>Andrea Favaro</i> , Rinnovata <i>'inventio'</i> del diritto come esperienza giuridica. Il contributo di Paolo Grossi	961
<i>Miguel Herrero Medina</i> , <i>Función de las primitivas formas testamentarias</i>	999
<i>Claudio Gentile</i> , I primi passi dello Stato della Città del Vaticano. L'attuazione del Trattato Lateranense nelle carte d'archivio dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede	1041
Recensioni	1077

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.